



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI

nella causa civile
N.519 /2020 R.G.A.C.

TRA

FEDELE FABIO
elettivamente domiciliato in Roma,
presso lo studio dell'Avv. CODINI FRANCESCO
che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto
introduttivo

E

PROFESSIONAL SECURITY SRL
elettivamente domiciliato in Roma,
presso lo studio dell'Avv.
che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto
introduttivo

all'udienza del 19/01/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 8.1.2020 FEDELE FABIO esponeva che con lettera dell'1.5.2016 era stato assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della PROFESSIONAL SECURITY s.r.l., con qualifica di guardia particolare giurata, livello IV del ccnl ; che lavorava per 40 ore settimanali ed era impiegato in via esclusiva presso la EUR s.p.a.; che aveva lavorato esclusivamente presso il Palazzo degli Uffici di Eur s.p.a.; che aveva svolto le mansioni che specificamente indicava.



Tanto esposto, sosteneva di vantare un credito nei confronti della convenuta a titolo di differenze retributive, retribuzioni maturate e non corrisposte, t.f.r., ferie, permessi maturati e non goduti, 13ma e 14ma mensilità, indennità per lavoro straordinario notturno, festivo e piantonamento fisso, buoni pasto per complessivi € 23.733,04.

Concludeva chiedendo:

“1) accertare e dichiarare che tra il sig. Fedele Fabio e la Professional Security S.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro con natura subordinata dal 01 maggio 2016 sino alla fine del febbraio 2019, con qualifica di Guardia particolare giurata, Livello 4 CCNL per i dipendenti degli istituti e consorzi di vigilanza privata;

2) accertare e dichiarare che il sig. Fedele Fabio è stato impiegato dalla Professional Security S.r.l. esclusivamente presso la Eur S.p.a. e nell'ambito del contratto di appalto aggiudicato con determina n. 13 del 15 febbraio 2016, dalla data di assunzione e sino al febbraio 2019;

3) accertare e dichiarare che il Sig. Fedele Fabio vanta un diritto di credito nei confronti della Professional Security S.r.l. di complessivi € 23.733,04 (ventitremilasettecentotrentatre/04), a titolo di retribuzioni maturate e non percepite, differenze retributive e T.F.R. ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13^a e 14a mensilità, indennità per lavoro straordinario, notturno, festivo, ferie maturate e non godute e piantonamento fisso e buoni pasto, oppure da quantificarsi nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;

4) conseguentemente condannare la Professional Security S.r.l. a corrispondere in favore del Sig. Fedele Fabio e per le causali indicate al punto che precede, la complessiva somma di € € 23.733,04 (ventitremilasettecentotrentatre/04) o quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali”.

La parte convenuta non si costituiva e se ne dichiarava la contumacia.

L'istruttoria veniva espletata mediante l'audizione di testimoni e veniva disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della parte convenuta.

Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento.



Deve, in primo luogo, rilevarsi che la parte convenuta non si è costituita in giudizio.

La contumacia della parte, di per sé costituisce un fatto “ neutro” nel senso che non assume alcuna rilevanza probatoria.

Diversamente, la mancata risposta all’interrogatorio formale consente, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., di ritenere come ammessi i fatti dedotti, valutato ogni altro elemento di prova.

Nella fattispecie in esame il legale rappresentante della convenuta non si è presentato a rendere l’interrogatorio formale e i testi escussi nel corso dell’istruttoria hanno fornito dichiarazioni di tenore tale da portare a ritenere la fondatezza della domanda.

I conteggi in atti possono essere condivisi e, pertanto, la parte convenuta va condannata al pagamento della somma netta di € 19.518,99 a titolo di differenze retributive e di € 4.108,84 a titolo di t.f.r., per un totale di € 23.627,83

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Ogni altra istanza disattesa, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 23.627,83 oltre accessori come per legge ed oltre alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.000, da distrarsi.

IL GIUDICE
Mariapia Magaldi



RG. 519/2020
SENT. 563/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti

FORMULA ESECUTIVA RILASCIATA TELEMATICAMENTE SU
SENTENZA ESTRATTA DAL FASCICOLO TELEMATICO A RICHIESTA
DELL'AVV. CODINI, PER LA PARTE.

Roma, 26/01/2023

f.to digitalmente
il funzionario giudiziario

